



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*
Consigliera Nazionale di Parità



Giornata internazionale contro la violenza sulle donne

25 novembre 2013

Piccola guida alle nuove norme introdotte dalla legislazione italiana

Il 27 settembre 2012 il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali con delega alle Pari Opportunità ha sottoscritto a Strasburgo, in nome e per conto del Governo italiano, la *“Convenzione del Consiglio d’Europa e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica”*, aperta alla firma ad Istanbul l’11 maggio 2011.

Successivamente sono state emanate le Leggi n. 77 del 27 giugno 2013 *“Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l’11 maggio 2011”* e n. 119 del 15 ottobre 2013 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013 n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province”*.

Lo staff della Consigliera Nazionale di Parità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in occasione delle iniziative internazionali e italiane segnala, di seguito, alcuni passi fondamentali della legislazione impegnandosi ad una adeguata divulgazione della medesima a sostegno della lotta e prevenzione contro ogni forma di violenza.

Istanbul 11 maggio 2011 “Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica”

http://www.unionedirittiumani.it/wp-content/uploads/2013/06/Convenzione_Istanbul_violenza_donne.pdf

Estratto: artt. 1 e 4

Articolo 1 – Obiettivi della Convenzione

1. La presente Convenzione ha l’obiettivo di:
 - a. proteggere le donne da ogni forma di violenza e prevenire, perseguire ed eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica;
 - b. contribuire ad eliminare ogni forma di discriminazione contro le donne e promuovere la concreta parità tra i sessi, ivi compreso rafforzando l’ autonomia e la autodeterminazione delle donne;
 - c. predisporre un quadro globale, politiche e misure di protezione e di assistenza a favore di tutte le vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica;
 - d. promuovere la cooperazione internazionale al fine di eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica;
 - e. sostenere e assistere le organizzazioni e autorità incaricate dell’ applicazione della legge in modo che possano collaborare efficacemente, al fine di adottare un approccio integrato per l’ eliminazione della violenza contro le donne e la violenza domestica.
2. Allo scopo di garantire un’ efficace attuazione delle sue disposizioni da parte delle Parti contraenti, la presente Convenzione istituisce uno specifico meccanismo di controllo.

Articolo 4 – Diritti fondamentali, uguaglianza e non discriminazione

1. Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per promuovere e tutelare il diritto di tutti gli individui, e segnatamente delle donne, di vivere liberi dalla violenza, sia nella vita pubblica che privata.
2. Le Parti condannano ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne e adottano senza indugio le misure legislative e di altro tipo necessarie per prevenirla, in particolare:
 - inserendo nelle loro costituzioni nazionali o in qualsiasi altra disposizione legislativa appropriata il principio della parità tra i sessi e garantendo l’ effettiva applicazione di tale principio;
 - vietando la discriminazione nei confronti delle donne, ivi compreso procedendo, se del caso, all’ applicazione di sanzioni;
 - abrogando le leggi e le pratiche che discriminano le donne.
3. L’ attuazione delle disposizioni della presente Convenzione da parte delle Parti contraenti, in particolare le misure destinate a tutelare i diritti delle vittime, deve essere garantita senza alcuna discriminazione fondata sul sesso, sul genere, sulla razza, sul colore, sulla lingua, sulla religione, sulle opinioni politiche o di qualsiasi altro tipo, sull’ origine nazionale o sociale, sull’ appartenenza a una minoranza nazionale, sul censo, sulla nasci-

ta, sull' orientamento sessuale, sull' identità di genere, sull' età, sulle condizioni di salute, sulla disabilità, sullo status matrimoniale, sullo status di migrante o di rifugiato o su qualunque altra condizione.

4. Le misure specifiche necessarie per prevenire la violenza e proteggere le donne contro la violenza di genere non saranno considerate discriminatorie ai sensi della presente Convenzione.

Legge 27 giugno 2013 n. 77 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l’11 maggio 2011”

Publicata nella Gazzetta Ufficiale n.152 del 1 luglio 2013 ed entrata in vigore il 2 luglio 2013
<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/07/01/13G00122/sg>

Legge completa

Art. 1 - Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione del Consiglio di Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l’11 maggio 2011 e sottoscritta dall’ Italia il 27 settembre 2012, di seguito denominata «Convenzione».

Art. 2 - Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’ articolo 75 della Convenzione stessa.

Art. 3 - Clausola di neutralità finanziaria

1. Le misure amministrative necessarie all’ attuazione e all’ esecuzione della Convenzione sono assicurate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 4 - Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Legge 15 ottobre 2013 n. 119 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013 n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province”

Publicata nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 15 ottobre 2013 ed entrata in vigore il 16 ottobre 2013
<http://www.lexitalia.it/leggi/2013-119.htm>

Titolo dei Capi e degli articoli di legge

Capo I: PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA VIOLENZA DI GENERE

- Art. 1** Norme in materia di maltrattamenti, violenza sessuale e atti persecutori.
- Art. 2** Modifiche al codice di procedura penale e disposizioni concernenti i procedimenti penali per i delitti contro la persona.
- Art. 3** Misura di prevenzione per condotte di violenza domestica.
- Art. 4** Tutela per gli stranieri vittime di violenza domestica.
- Art. 5** Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere.
- Art. 5 bis** Azioni per i centri antiviolenza e le case-rifugio.

Capo II: NORME IN MATERIA DI SICUREZZA PER LO SVILUPPO, DI TUTELA DELL' ORDINE E DELLA SICUREZZA PUBBLICA E PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DI FENOMENI DI PARTICOLARE ALLARME SOCIALE

- Art. 6** Disposizioni finanziarie concernenti l' accelerazione degli interventi del PON Sicurezza nelle regioni del Mezzogiorno, il comparto sicurezza e difesa e la chiusura dell' emergenza nord Africa.
- Art. 6 bis** Accordi territoriali di sicurezza integrata per lo sviluppo.
- Art. 7** Disposizioni in materia di arresto in flagranza in occasione di manifestazioni sportive e per il contrasto alle rapine, nonché in materia di concorso delle forze armate nel controllo del territorio.
- Art. 8** Contrasto al fenomeno dei furti in danno di infrastrutture energetiche e di comunicazione.
- Art. 9** Frode informatica commessa con sostituzione d' identità digitale.
- Art. 9 bis** Adeguamento dei requisiti essenziali di sicurezza degli articoli pirotecnici in attuazione dell' articolo 47, paragrafo 2, della direttiva 2013/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013.

Capo III: NORME IN TEMA DI PROTEZIONE CIVILE

- Art. 10** Modifiche alla legge 24 febbraio 1992 n. 225.
- Art. 10 bis** Disposizioni concernenti l'uniforme del personale e la bandiera del Dipartimento della protezione civile.
- Art. 11** Disposizioni per il potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
- Art. 11 bis** Interventi a favore della montagna.

Capo IV: NORME IN TEMA DI GESTIONI COMMISSARIALI DELLE PROVINCE E IN FAVORE DEGLI ENTI LOCALI

- Art. 12** (Soppresso).
- Art. 12 bis** Disposizioni finanziarie per gli enti locali.
- Art. 13** Entrata in vigore.

La Consigliera Nazionale di Parità del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Alessandra Servidori
www.lavoro.gov.it/consigliernazionale